



COMUNE DI LAMON

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E
CONTRIBUTI**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 13 aprile 1991, n. 11 (esecutiva il 30 luglio 1991) coordinato con le modifiche approvate con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art.1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 della legge 7/8/1990, n.241.

Art.2

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei 'seguenti 'servizi /o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport, tempo libero, tradizioni popolari, "pioveghi", Consorzi, assistenza, associazioni di protezione civile, associazioni con scopi di promozione socio—economica. per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successive

Capo II.

Art.3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta- valutazione da parte della Giunta Municipale.

Art.4 .

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

- 2 -

Art.5

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Municipale che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria.

Art.6

Le decisioni della Giunta Municipale vengono adottate dalla maggioranza dei presenti e devono essere congruamente motivate.

Art.7

Copia dei verbali devono essere pubblicati all'Albo per quindici giorni, contestualmente viene comunicato l'esito delle decisioni agli interessati.

Art.8

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art.1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicato all'art.2, la Giunta Municipale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla GTM. sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione. Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla G.M. che decide in via definitiva.

Art.9 ·

La G.M. riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

- 3 -

Art.10

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico—amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consigliere Comunale.

Art.11

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico—amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art.2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

C A P O II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Art.12

L'erogazione dall'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

Art. 13.

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consona alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, acc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. a I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. 516/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati dagli articoli 154 a 155 del TR.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.

Art.14

Nei casi sono indicati il Comune dovrà prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dai soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

Art.15

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dall'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, l'idea politica, l'ambito sociale.

Art.16

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto in primo luogo delle specifiche richieste dell'indigente e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Art.17

Le domande degli interessati di cui all'art.3 dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile. I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno ed il tipo di pensione in godimento.,

Art.18

La Giunta Municipale, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art.19

Le decisioni della Giunta Municipale sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

Art.20

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo, quantità) nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.)